



Ministero della Giustizia

INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA N. 4-02512 DEL DEPUTATO ROGGIANI (res. n. 263 del 15 marzo 2024)

RISPOSTA

Con l'atto di sindacato ispettivo innanzi indicato, l'interrogante – premessa la vicenda giudiziaria che ha riguardato il Sindaco, il Vicesindaco e un assessore del Comune di Legnano negli anni in cui detto Comune era amministrato da una giunta di centrodestra, definita in appello con una sentenza assolutoria - chiede al Ministro della Giustizia se *«sia intervenuto con attività ispettive e, in caso affermativo, con quali esiti»*.

La vicenda giudiziaria si è innestata nell'ambito di una crisi in atto presso l'Amministrazione comunale, generata dalle dimissioni presentate da vari consiglieri (sia di maggioranza che di opposizione) in numero sufficiente a determinare la mancanza del numero legale dei componenti l'assemblea.

In proposito è possibile riferire che, in base alle relazioni trasmesse dal Presidente della Corte d'Appello di Milano e dal Procuratore Generale presso la stessa Corte d'Appello, le indagini sono state avviate in seguito all'acquisizione di un esposto del medesimo Sindaco di Legnano e da una denuncia cui si è aggiunto un dossier

anonimo e sono consistite anche in attività captativa.

Sono noti gli esiti dell'inchiesta, conclusasi con l'assoluzione in appello di tutti gli imputati, ivi compresi quelli nei cui confronti erano state applicate misure cautelari.

Ora, le informazioni assunte non hanno evidenziato comportamenti idonei ad integrare illeciti disciplinari.

Né, d'altro canto, potrebbero ipotizzarsi potenziali profili di rilevanza disciplinare in ragione del merito delle determinazioni assunte dall'Autorità giudiziaria nell'ambito di quei procedimenti, determinazioni rispetto alle quali, com'è noto, opera la clausola di salvaguardia di cui all'art. 2, co. 2, d.lgs. n. 109 del 2006, a mente del quale *“l'attività di interpretazione di norme di diritto e quella di valutazione del fatto e delle prove non danno luogo a responsabilità disciplinare”*.

Peraltro, la circostanza che gli imputati siano stati dapprima condannati in primo grado e poi assolti in appello da tutti i reati loro contestati rientra nel fisiologico sviluppo del processo di tipo accusatorio, in cui la “prova” si forma in dibattimento attraverso lo sviluppo della dialettica tra le varie parti processuali.

Nondimeno, la vicenda giudiziaria richiamata dall'interrogante rappresenta l'ennesimo caso in cui il giudizio cautelare ha trovato smentita in sede processuale, dopo che nelle more del giudizio la vita personale, familiare e professionale di chi è finito nell'enfasi mediatica è stata irrimediabilmente pregiudicata.

Una situazione obiettivamente intollerabile, che non tollera strumentalizzazioni in funzione di contingenze politiche e che dovrebbe vedere impegnate tutte le forze parlamentari nella ricerca di soluzioni improntate ad un maggior garantismo.

E' per questo che il Governo, particolarmente sensibile alla questione, sin dal primo momento della illustrazione del piano per la riforma della giustizia ha posto in rilievo la necessità di interventi normativi di stampo garantista, finalizzati a rendere effettivo il principio della presunzione di non colpevolezza e ad evitare le negative ripercussioni, processuali e personali, del c.d. processo penale mediatico, divenuto ormai un vero e proprio “circuito giudiziario” parallelo a quello della giustizia penale

ordinaria, che negli ultimi anni ha visto coinvolti tanti cittadini, più o meno famosi, più o meno esposti.

Dunque, pur non si ravvisandosi nel caso specifico margini per iniziative e/o censure di carattere disciplinare a carico dei magistrati occupatisi della vicenda, l'interrogazione offre l'occasione per ribadire che per questo Governo l'effettività della garanzia della presunzione di non colpevolezza rappresenta una battaglia di civiltà giuridica, una rivoluzione culturale di stampo garantista, dalla quale non vogliamo e non possiamo recedere.

Il Ministro
Carlo Nordio

[Testo dell'interrogazione](#)